

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOZZI CONDIVI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste. (2639);		BOZZI 1300, 1301 1303, 1304, 1305
COLITTO: Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo militare alleato di Trieste. (1913)	1298	DELCROIX 1305
PRESIDENTE	1298	BUBBIO 1300, 1301
CAPPUGI, <i>Relatore</i>	1298	CONCI ELISABETTA 1300, 1306
GIANQUINTO	1298	VIVIANI LUCIANA 1300, 1306
COLITTO	1298	RUSSO 1300, 1303, 1305 1308, 1309, 1312
PERTINI	1298	LOMBARDI RUGGERO 1300, 1306
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		FERRI 1300, 1301, 1305 1306, 1308, 1309
Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2355-96-297-519-886-1137-B) (<i>Modificati dal Senato</i>)	1298	GIANQUINTO 1300, 1303, 1308, 1309
PRESIDENTE	1298, 1299, 1300, 1301 1303, 1305, 1308, 1309, 1310, 1312	PERTINI 1304
BERLINGUER	1298, 1300, 1304, 1306 1308, 1309	DE MARIA 1306, 1308
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1299, 1300, 1301, 1307 1308, 1309, 1310, 1311	DI PAOLANTONIO 1309
CAPPUGI <i>Relatore</i>	1299, 1301, 1304 1306, 1308	COLITTO 1310

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dominedò e che gli onorevoli Borellini Gina e Jacometti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Capponi Bentivegna Carla e Berlinguer.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste. (2639); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo Militare Alleato di Trieste. (1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo militare alleato di Trieste ».

CAPPUGI, *Relatore*. I colleghi ricorderanno come io, a suo tempo, abbia presentato un considerevole numero di emendamenti al disegno di legge ma, data la complessità della materia, una discussione articolo per articolo, comma per comma, con i relativi emendamenti si sarebbe protratta molto a lungo. Pertanto, al fine di semplificare e di accelerare la discussione ho preso contatto con il ministro Zotta ed ho concordato i singoli emendamenti con il Governo. Consegnò all'onorevole Presidente il testo dei nuovi emendamenti che sono totalmente sostitutivi dei precedenti. Preciso, anche, che sono stati approvati dagli interessati, per cui la Commissione potrà rapidamente procedere all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. Mi risulta che non tutte le organizzazioni sindacali sono d'accordo su questi emendamenti del deputato Cappugi.

COLITTO. Prego l'onorevole Presidente di farmi conoscere, essendo io il presentatore di uno dei due provvedimenti all'esame, gli emendamenti presentati, che ignoro completamente. Avrei gradito che questa elaborazione del testo, mi fosse stata tempestivamente comunicata per partecipare ai lavori. Aggiungo che non è affatto vero che gli interessati siano tutti d'accordo sui principi informativi di questi emendamenti.

PERTINI. A nome del gruppo socialista mi associo alla proposta del deputato Colitto.

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole Colitto che gli emendamenti non sono stati elaborati da un comitato ristretto nominato dalla nostra Commissione, ma rappresentano la sintesi di trattative svolte dal relatore. Costatato che non vi è accordo sugli emendamenti

propongo di accogliere la proposta del deputato Colitto. Gli emendamenti saranno stampati e distribuiti a tutti i membri della Commissione.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Modificati dal Senato). (2855-96-297-519-886-1137-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge sulla reversibilità delle pensioni: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato »

Ricordo agli onorevoli colleghi quanto complesso e lungo sia stato il nostro esame delle varie proposte e del disegno di legge, quale impegno di studio e di lavoro abbia richiesto questo provvedimento e come, nel contrasto delle varie tesi, si sia trovato sempre un punto di incontro. Il Senato ha introdotto parecchie modifiche al nostro testo ma, salvo un paio di emendamenti sostanziali, tutto il resto è di carattere puramente formale.

Noi abbiamo il diritto di entrare nel merito di tutte le modifiche proposte dal Senato però, prima di iniziare la discussione, chiedo agli onorevoli colleghi se intendano: accogliere il nuovo testo del Senato nella sua integrità; oppure entrare nel merito di ogni singolo emendamento ovvero limitare l'esame a qualche singola modifica. Sottolineo doverosamente il breve tempo a nostra disposizione e l'attesa che esiste in moltissimi strati della popolazione per questo provvedimento, per cui mi rimetto a quanto la maggioranza della Commissione deciderà. Prego l'onorevole Cappugi di sostituirmi quale relatore.

BERLINGUER. Mi rendo conto dell'esigenza prospettata dall'onorevole Presidente, che è stato anche relatore competentissimo del provvedimento in discussione.

Per quanto riguarda le norme sul collocamento a riposo, credo che le modifiche apportate dal Senato vadano integralmente accolte in quanto hanno riscosso il generale consenso degli interessati.

In merito alle disposizioni sulla reversibilità, le originarie proposte (particolarmente quelle avanzate dalla nostra parte e quelle del sindacato libero) sono state modificate dal Senato che ha, sotto determinati aspetti, migliorato il testo ma, anche, in alcuni punti lo ha peggiorato.

Sono del parere che il testo del Senato, anche per necessità contingenti, vada accolto quasi integralmente, e propongo di emendare un solo punto tenendo presente che abbiamo avuto assicurazione sia dal Presidente della Commissione del Senato, come da numerosi senatori che, qualora noi ritrasmettessimo la legge con un solo emendamento, il Senato approverebbe definitivamente il provvedimento con assoluta rapidità. Il mio emendamento tende ad includere una norma transitoria che riconosca il diritto alla reversibilità della pensione per tutte quelle donne che, pur avendo una differenza di età inferiore ai 20 anni, rispetto al coniuge deceduto, si trovino già nello stato vedovile al momento della entrata in vigore della presente legge.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli colleghi, ciascuno di voi sa con quanta passione e, soprattutto, con quanto studio noi si abbia discusso questo disegno di legge nel testo unificato della Commissione. Il Senato vi ha apportato delle modifiche. Non credo che spetti a noi dire se esse abbiano migliorato o peggiorato il testo. Comunque, per rispondere alla richiesta dell'onorevole Berlinguer, faccio osservare che ieri sera, in sede di parere da parte della IV Commissione (Finanze e tesoro), venne suggerita una serie di emendamenti che partivano dalla contemplazione della legge del 1953, n. 53 sullo sfollamento volontario, in quanto l'onorevole Pieraccini avanzava un argomento che poteva sembrare a prima vista seducente. Si diceva infatti: poiché avete stabilito con l'attuale disegno di legge che si va in pensione all'età di 65 anni e con 40 anni di servizio, con questa legge, che ha effetto il 1° gennaio 1958, io, dipendente dello Stato, non di ruolo (per cui questo limite di età non viene rispettato), se volessi presentare domanda per avvalermi delle disposizioni che abbuonano 5 o 7 anni, a seconda che sia combattente o no, lo Stato potrebbe eccepire che questa norma non può essere applicata. Pregai l'onorevole Pieraccini di considerare come ogni sua preoccupazione su questo punto non abbia ragione d'essere e mi impegnai di inserire a verbale una apposita dichiarazione del Governo. Tale dichiarazione sarebbe ancor più autorevole ed efficace se raccogliesse l'adesione della Commissione.

Seconda questione. I provveditori agli studi, ad esempio, fino al 1926 erano di gruppo B per cui non avevano l'obbligo di essere laureati. Oggi essi dicono: poiché ci siamo laureati, consentiteci che gli anni che abbiamo impiegato per conseguire tale titolo accade-

mico vengano considerati ai fini della quiescenza. È vero che quando affrontammo il concorso per il nostro ingresso in carriera questo titolo di studio non era richiesto, ma noi lo abbiamo conseguito, e domandiamo che gli anni universitari siano ammessi al riscatto.

Questa tesi non può essere accolta perché il riscatto del periodo universitario è previsto solo quando la laurea sia condizione indispensabile per la partecipazione al concorso di ammissione per l'impiego, e non anche quando la laurea sia conseguita, da un dipendente dello Stato, inquadrato in ruoli che non richiedono tale titolo di studio.

Se questa legge deve tornare al Senato, pur rendendomi conto del giusto impulso dei colleghi che desiderano congedare una legge il più perfetta possibile è mio dovere ricordare che questo provvedimento è vivamente atteso dal paese ed ogni ritardo potrebbe pregiudicarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo. Prima di dare la parola all'onorevole Cappugi, desidero informare i colleghi che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha dato parere favorevole sulle modifiche apportate dal Senato.

CAPPUGI, *Relatore*. Mi rendo perfettamente conto della preoccupazione espressa dall'onorevole Sottosegretario che, indubbiamente, interpreta anche il nostro pensiero, cioè che, con nuovi nostri emendamenti, e conseguente riesame del Senato, si corra il rischio di assistere ad un naufragio di questa legge, per non aver completato il proprio iter in tempo utile. Anch'io ho questa preoccupazione ma, almeno uno o due ritocchi, è necessario apportarli. C'è, ad esempio, la questione accennata or ora dall'onorevole Berlinguer, che dovrebbe essere trasfusa almeno in una norma transitoria.

Io credo, infatti, che tutti noi ci rendiamo perfettamente conto dei motivi che hanno suggerito al Senato di fissare un limite di venti anni per ammettere la reversibilità della pensione in favore del coniuge superstite, quando il matrimonio sia stato celebrato dopo la cessazione dal servizio. Faccio, però, notare a tutti i colleghi il fatto che coloro i quali abbiano contratto matrimonio, anche con differenze di età superiori a quella voluta dal Senato, prima della approvazione di questa legge, sono evidentemente al di fuori ed al di sopra di qualsiasi sospetto.

Suggerisco di studiare una formula che renda obbligatoria la norma dettata dal Senato solo per i matrimoni che saranno celebrati dopo la entrata in vigore della presente

legge oppure, volendo essere severi, dalla data di presentazione alla Camera della prima di queste proposte che abbiamo discusso. Io riterrei che, mettendoci d'accordo su questi punti, potremmo anche essere garantiti che, tornando il provvedimento al Senato, si arriverà tempestivamente alla sua approvazione definitiva.

BOZZI. Mi associo alla proposta Cappugi, che accetto in pieno. Non so, però, se da parte di altri colleghi vi sia il proposito di presentare ulteriori emendamenti che, renderebbero aleatoria la nostra corsa contro il tempo.

BERLINGUER. Si potrebbe usare una formula di questo genere: « matrimoni contratti entro il dicembre 1957 », giacché quella è la data sotto la quale noi congediamo le norme della reversibilità. È possibile, infatti, che si siano determinati matrimoni fraudolenti solo dopo la conoscenza del testo da noi proposto mentre prima ciò non era neanche ipotizzabile.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È indispensabile, secondo me, stabilire un termine preciso.

BUBBIO. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di sgomberare subito il terreno da una pregiudiziale: dobbiamo, cioè, decidere se siano da discutersi tutti gli emendamenti con il conseguente rinvio della legge al Senato. Risolto questo punto, passeremo a esaminare articolo per articolo ed emendamento per emendamento.

PRESIDENTE. È opportuno prendere una decisione sulle proposte avanzate, la mia per la quale, dinanzi alla portata del problema e di fronte all'urgenza di una soluzione, si dovrebbe approvare semplicemente la legge nel testo trasmessoci dal Senato; l'altra, degli onorevoli Berlinguer e Cappugi, che suggerisce di accogliere soltanto alcuni lievi emendamenti sui quali sia da presumere il rapido consenso dell'altro ramo del Parlamento.

BUBBIO. Propongo che si discuta su tutti gli emendamenti.

CONCI ELISABETTA. Concordo con quanto detto dal deputato Cappugi, giacché mi pare che la cosa più importante sia che questa legge passi, in quanto essa è veramente attesa ed urgente. Se iniziamo la discussione modifica per modifica, ogni presentatore di emendamenti riterra il proprio più importante con la conseguenza che è facile immaginare. Penso, perciò che, al massimo, potremo accettare, per la fondamentale questione dei limiti di età, l'introduzione di una norma transitoria, evitando, così, ogni ritardo o, peggio, fal-

limento di questo provvedimento. L'attesa è vivissima e noi non possiamo assumerci la responsabilità di un tale naufragio.

VIVIANI LUCIANA. Sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Cappugi. Noi potremmo rapidamente passare all'esame degli articoli e vedere se sulla norma transitoria si sia tutti d'accordo.

RUSSO. Non voglio entrare in merito alle considerazioni svolte dal deputato Conci Elisabetta e dall'onorevole Relatore circa la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento ma non credo che si possa votare sulla proposta dell'onorevole Presidente quasi fosse una pregiudiziale e ciò per una ragione di carattere regolamentare. Io dichiaro, fin da questo momento che, tenendo presente l'urgenza di questa legge, io personalmente non proporrò emendamenti. Al massimo accetterò la norma transitoria proposta dall'onorevole Berlinguer sulla quale mi sembra che vi sia l'accordo anche del Senato. Pertanto, dal punto di vista procedurale, possiamo passare, senz'altro, all'esame del provvedimento.

LOMBARDI RUGGERO. Sono di avviso che, proceduralmente, dobbiamo affrontare l'esame del provvedimento, modifica per modifica, perché la Commissione, ha ogni diritto, se crede, di emendare ogni modifica. Per quanto riguarda la norma transitoria, bisogna tener presente anche le esigenze della tecnica delle leggi.

FERRI. Sono di avviso di passare, senz'altro, all'esame degli articoli. La proposta dall'onorevole Presidente poteva essere accolta se fossimo stati tutti d'accordo.

GIANQUINTO. Vorrei osservare che, se l'articolo 7 passasse così come è stato presentato, verrebbe ad annullare gli effetti degli articoli 3 e 4. Pertanto bisogna procedere ad un approfondito esame degli articoli, anche se preme a tutti che la legge sia approvata nel più breve tempo possibile. Tuttavia, bisognerà vedere se sia possibile apportare al provvedimento alcuni ritocchi specie per quelle norme che il Senato ha ritenuto di redigere in modo diverso.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque all'esame del testo. All'articolo 2, il Senato ha modificato il secondo comma, sostituendo la dizione: « servizio utile » con la dizione: « servizio effettivo ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La ragione che ha spinto il Senato a sostituire alla espressione « servizio utile », l'espressione « servizio effettivo » deriva soprattutto dal fatto che l'espressione « servizio

utile » poteva essere interpretata nel senso che anche il « servizio di avventizio » andasse, senz'altro, considerato a questo fine.

FERRI. Io mi permetterei di dissentire su questa tesi e, cioè, che vada escluso, ai fini della quiescenza, il servizio di avventizio.

BOZZI. Dall'onorevole rappresentante del Governo vorrei un chiarimento a proposito di quanto ha dichiarato all'articolo 2 e cioè se l'espressione « servizio effettivo », che è stata sostituita dal Senato alla originaria espressione « servizio utile », debba essere qui intesa come « servizio di ruolo ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaro, ché altrimenti si potrebbe considerare tutto il servizio di avventizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo del Senato:

« Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni ».

(È approvato).

Il Senato ha soppresso il terzo comma dell'articolo 4 e l'intero articolo 5. Praticamente il Senato ha voluto sopprimere la norma per la quale il personale che non avesse compiuto i quarant'anni di servizio utile o i 20 di servizio effettivo poteva essere trattenuto ulteriormente in servizio

CAPPUGI, *Relatore*. Io posso anche non insistere sugli emendamenti al fine di evitare difficoltà al Senato; tuttavia, una osservazione, mi pare, vada fatta e, cioè, che almeno l'ultimo comma dell'articolo 5 debba essere ripristinato in relazione ai primi commi dell'articolo stesso ed in relazione all'articolo 4 modificato, altrimenti si viene a bloccare la possibilità delle assunzioni e delle promozioni del personale.

BUBBIO. Io proporrei di ritornare di nuovo al testo originario che assicurava al personale il quale avesse raggiunto i limiti di età e di servizio, previsti dalla legge, il beneficio di essere trattenuto ancora in servizio per un periodo di un anno. Ora, si è soppressa questa disposizione che può dar luogo ad un'ingiustizia in considerazione delle legittime aspettative del personale interessato. Pertanto, propongo che venga ripristinato il testo dell'articolo 5.

È da notare che il Senato, mentre ebbe a migliorare l'articolo 4, ammettendo il trattamento in servizio per un biennio del perso-

nale avente 65 anni ma non ancora i 40 anni di servizio, ha invece ritenuto senz'altro di sopprimere l'articolo 5, che consentiva ancora un anno di servizio al personale con i due massimi di età e di servizio. Il memoriale, che anche gli onorevoli colleghi avranno ricevuto, poneva in evidenza questa diversità di trattamento, che si risolve in un'ingiustizia a favore di personale emerito che, certamente, meriterebbe di essere tutelato in questa aspirazione. Raccomando, quindi, l'accoglimento del mio emendamento « ripristino dell'articolo 5 ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario al ripristino dell'articolo 5 nel testo della Camera in quanto vi veniva contemplata l'ipotesi del personale che avesse raggiunto i due limiti: i quarant'anni di servizio e i sessantacinque anni di età. Col primo e secondo comma dell'articolo 4 del Senato, poi, si sono contemplate le ipotesi che il personale, sia di ruolo che non di ruolo, che avesse raggiunto i limiti di età e, comunque, li avesse compiuti nel quinquennio successivo, poteva essere trattenuto in servizio per altri cinque anni e non oltre il settantesimo anno di età e che il personale che avesse già superato i limiti di età ma non i limiti di servizio poteva essere trattenuto per un triennio e fino al compimento di vent'anni di servizio per acquisire il diritto alla pensione. Se noi tornassimo al testo originario verrebbero a cadere tanto la prima che la seconda ipotesi che sono state già affrontate e risolte al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bubbio che tende a ripristinare l'articolo 5 del testo della Camera sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento dell'onorevole Cappugi che mira a ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 5 sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo, ora, in votazione l'articolo 4 nel testo emendato dal Senato:

« Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per

non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreché non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo, o li raggiungerà entro un triennio da tale data, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo ex 6 che diventa 5:

« Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale, la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di reversibilità possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso ».

A questo articolo il Senato ha apportato modifiche soltanto formali. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo ex 7, che diventa articolo 6:

« La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di

quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi del precedente articolo 5.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso nel dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei Conti. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.

È abrogato l'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo ex 8 che diventa 7:

« Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in

aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data di cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda ».

Anche in questo articolo c'è soltanto una modifica formale. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 8, già 9:

« L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo già 10, ora 9.

« All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione) ove non ostino particolari motivi, sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione dalla data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al Sindaco del comune di residenza del pensionato. Il sindaco deve fornire assicurazione al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del comune della qualità di pensionato del titolare del libretto ».

Qui il Senato ha aggiunto l'inciso: « ove non ostino particolari motivi ».

GIANQUINTO. Che cosa si deve intendere per « particolari motivi » ?

BOZZI. Proporrei di sopprimere questo inciso che è perfettamente inutile, in quanto è un dire e non dire nello stesso tempo. Se l'amministrazione non lo può fare, non lo farà !

RUSSO. Mi pare pericolosa questa norma, perché si presta ad arbitri da parte dell'amministrazione.

BOZZI. Propongo un emendamento soppressivo di questo inciso.

PRESIDENTE. Per cautela, suggerirei di accantonare, per il momento, questo articolo 9. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo già 11, ora 10:

« La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'articolo 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente articolo 8.

A favore degli insegnanti elementari — e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio — la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai Provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo ».

Anche in questo articolo il Senato ha inserito la clausola dei « particolari motivi ». Quindi, se non vi sono osservazioni accantoniamo anche questo articolo.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo già 12, ora 11:

« La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

maturato 20 anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di 20 anni di servizio effettivo spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

Sono stati presentati vari emendamenti sul punto relativo alla differenza dei 20 anni fra i coniugi e mi è stato sottoposto anche questo

caso: il Senato intende riferirsi all'anno solare, parlando di 20 anni, oppure no? Sono anni solari o anni effettivi? Bisogna precisare.

BOZZI. Ho sentito varie voci levarsi contro la formulazione data dal Senato all'articolo 11 e varie proposte di emendamenti nel senso di trasformare la norma definitiva sulla differenza dei 20 anni, in una di carattere transitorio. Vorrei esprimere il mio punto di vista fermandomi alla questione della transitorietà o della definitività. Noi avevamo congegnato il vecchio articolo 12, ore 11, quale norma di carattere permanente ed il Senato, pur modificando il testo ed inserendovi il limite dei 20 anni, non ha mutato il carattere permanente dell'articolo e su questo punto non ci sono dubbi. Ma se noi riteniamo necessario inserire una norma, è evidente che questa norma ha una sua obbiettiva e valida ragione d'essere. Non mi sembra logico, e giuridicamente corretto, inserire una norma di carattere transitorio solo per un atto di condiscendenza verso tutte le situazioni che si sono verificate fino ad oggi o fino alla data che si fisserà, disattendendo tutte le identiche situazioni che si potranno verificare in futuro. O c'è una ragione che ci conforta nel dettare la nuova norma, ed allora questa è di carattere permanente, oppure questa ragione non c'è per cui anche la norma permanente diventa superflua o inutile.

CAPPUGI, Relatore. Se questa legge, emendata dal Senato, entra in vigore, anche la norma dell'articolo in esame diviene operante. Però, ci sono tutti i casi di matrimoni antecedenti all'entrata in vigore della legge che non possono essere elevati a sospetto. Ecco, perché, ho detto di fissare una data pregressa. Il mio emendamento è il seguente: « In sede di prima applicazione della presente legge, il diritto alla pensione di reversibilità è riconosciuto anche nei confronti dei pensionati, viventi o no, il cui matrimonio sia stato contratto prima del 1 dicembre 1957, a qualunque età e qualunque sia stata la differenza di età dei coniugi, fermo restando in due anni il periodo di convivenza matrimoniale ».

PERTINI. Ma qui si tratta di durata del matrimonio, non di « convivenza » !

CAPPUGI, Relatore. Allora diciamo « periodo di durata » al posto di « convivenza ». Non mi oppongo.

BERLINGUER. Ricordo a tutti che il mio gruppo voleva presentare anche altri emendamenti, ma ci siamo limitati ad uno solo perché l'onorevole Cappugi aveva avuto assicurazione che un emendamento, sui 20 anni di differenza fra i coniugi, formulato come nor-

ma transitoria, sarebbe stato approvato dal Senato, mentre per ulteriori emendamenti non abbiamo avuto, dall'altro ramo del Parlamento, alcuna garanzia di accoglimento.

Con la norma che abolisce la differenza dei 20 anni è da tener presente che restano integre le altre condizioni come i due anni di convivenza qualora il pensionato abbia contratto matrimonio dopo 72 anni, ed in tal modo si ha sempre una garanzia contro la possibilità di matrimoni contratti al solo scopo di accaparramento di pensione per l'avvenire.

BOZZI. Ma c'è un altro punto da considerare: quello del termine di 72 anni, che l'onorevole Cappugi elimina con il suo emendamento. Dovendo sanare, è meglio sanare ampiamente...

PRESIDENTE. C'è l'emendamento Viviani Luciana: « Detta condizione non si applica per i matrimoni già contratti all'atto della entrata in vigore della presente legge ». Nell'emendamento Lombardi Ruggero si prescinde dalla differenza di età e mi pare che sia sostanzialmente eguale a quello dell'onorevole Viviani Luciana.

Sarà opportuno un attento esame dei singoli emendamenti per vedere con esattezza la portata degli stessi, indipendentemente dalla loro formulazione più o meno ampia.

FERRI. Io toglierei, nell'emendamento Cappugi, l'inciso: « in sede di prima applicazione ». Il significato resterebbe uguale.

RUSSO. Sono d'accordo sull'osservazione in merito alla espressione. « In sede di prima applicazione » che non mi pare corretta. Non sono invece d'accordo sull'emendamento Cappugi e mi associerei alla sostanza dell'emendamento Viviani Luciana, Lombardi Ruggero e Berlinguer, che mi sembra consona alle osservazioni già svolte quando si disse che il Senato, pur stabilendo una estensione dai 70 ai 72 anni, ha posto un limite che noi non avevamo messo, cioè quello dei venti anni.

Ora, se si vuol includere una disposizione transitoria per i matrimoni contratti antecedentemente a tale norma questo, evidentemente, si può fare, ma non è consigliabile ritornare indietro su quanto noi avevamo già precedentemente approvato. Io resterei fermo, pertanto, al testo da noi, a suo tempo, approvato.

BOZZI. Desidero riconfermare il punto di vista che ho poc'anzi espresso, cioè l'inopportunità di stabilire una norma di carattere permanente con alcune disposizioni più restrittive e, nel contempo, includerne una transitoria con disposizioni più ampie. Non approvo, in particolare, nel testo del Senato il

limite dei venti anni: perché venti e non venticinque? Perché, se un uomo di 72 anni sposa una donna di 51, questa non deve aver poi diritto alla reversibilità?

Coerentemente, quindi, con noi stessi, mi pare debba essere tolto ogni limite. Perché dobbiamo pensare alle ipotesi, che poi sono solo marginali, della frode? È indubbio che qualche caso di frode vi potrà essere, ma nella generalità, penso, sia da escludersi. Se, pertanto, la maggioranza della Commissione dovesse entrare nell'ordine di idee della norma transitoria, io la accetterei soltanto come subordinata.

Vorrei, poi, dire all'amico Russo che la sua osservazione mi sembra indubbiamente pertinente, ma non la considererei determinante, in quanto la norma nuova, di carattere transitorio, sarà destinata ad esaurirsi gradualmente e, quindi, penso che sia proceduralmente ammissibile.

Sono contrario, poi, alla fissazione del limite di 70 o 72 anni perché, se vogliamo votare una sanatoria, facciamo che questa sia veramente una sanatoria evitando l'insorgere di tutte quelle ipotesi che, in casi del genere, vengono sempre alla luce, creando inevitabilmente, una serie di ingiustizie, proprio nel momento in cui noi vogliamo mostrare magnanimità.

DELCROIX. Non vorrei mancare di riguardo ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento ma, mi pare, che i due emendamenti siano assolutamente illogici, giacché o si fa ciò che ha proposto il collega Cappugi, abolendo ogni limite per i matrimoni già contratti prima dell'entrata in vigore della legge o, altrimenti, questi due anni in più aggravano le ingiustizie. I termini, infatti, sono termini: anche per un giorno, uno può restar fuori. Ora, se il Senato avesse abolito i limiti di età, avrei potuto rendermi ragione dei motivi posti a base di questa innovazione, ma il portare questo limite dai 70 ai 72 anni non farebbe, come giustamente diceva l'onorevole Bozzi, che creare delle nuove ingiustizie.

Quanto minore sarà il numero degli esclusi tanto più costoro avranno la sensazione di essere ingiustamente colpiti. V'è, d'altronde, ancora oggi la regola aristotelica — e mi pare gli arabi l'abbiano ripresa — che la moglie debba avere l'età del marito diviso due, più sette anni. Capisco, quindi, che si voglia sanare la cosa per il passato, onorevole Cappugi; ma perché stabilire un divieto per l'avvenire? Siamo d'accordo per i matrimoni che presentino una enorme differenza di età fra i due coniugi; ma venti anni non sono poi

moltissimi: se fossero quaranta, diventerebbe uno scandalo.

Se, pertanto, non si vuole abolire completamente la norma, aderisco all'emendamento Cappugi.

CAPPUGI, *Relatore*. Debbo dire che ho notato, anche nei colleghi della sinistra, la preoccupazione che se si accettasse integralmente il mio emendamento — che prevede anche la deroga per ciò che concerne il limite di età di 72 anni come limite massimo entro cui aver contratto il matrimonio — il Senato non lo approvi. Converrebbe allora, rinunciare al punto sull'età, secondo il parere dell'onorevole Russo; ma io insisterei nella mia formulazione.

I miei emendamenti mirano a stabilire il diritto alla pensione di reversibilità anche nei confronti dei pensionati il cui matrimonio sia stato contratto prima del 31 dicembre 1956, qualunque sia l'età dei coniugi fermo restando il principio del periodo dei due anni di matrimonio.

BERLINGUER. Non occorre questo perché è già compreso nella legge.

CONCI ELISABETTA. A me sembra che l'emendamento dell'onorevole Cappugi, così condizionato, abbia molte possibilità di venir accettato dal Senato e, data la ben giustificata preoccupazione che noi abbiamo perché la legge sia approvata al più presto, penso che non sia il caso di chiedere di più. Richiamandomi a quanto diceva l'onorevole Bozzi sono d'avviso che qui non si tratta di fare una eccezione e dire che la legge non opera retroattivamente: una volta stabilito il principio del 31 dicembre 1956 coloro che si vorranno sposare lo potranno fare, ma la vedova perderà il diritto alla pensione.

DE MARIA. Ho letto attentamente l'articolo 11 nel testo del Senato e dichiaro che voterò contro per un semplice motivo: l'articolo, così come è stato formulato, denuncia una mentalità secondo la quale le leggi non devono essere fatte a beneficio del cittadino ma condizionate a certe cautele che la società ritiene di prendere. È mio pieno convincimento che noi non abbiamo alcun diritto di mettere un qualsiasi limite alla libertà della persona umana in ordine al matrimonio che deve essere assicurata a tutti i cittadini. Chiunque sia, indipendentemente dall'età, ha pieno diritto di contrarre matrimonio. Perciò, sono di avviso di accettare l'emendamento Cappugi abolendo, però, sia il limite dei 72 anni che quello della differenza di età e, naturalmente, sopprimendo la disposizione relativa al matrimonio contratto prima del dicembre 1956.

VIVIANI LUCIANA. Mi associo a quanto detto dai colleghi che hanno rilevato le incongruenze contenute nelle modificazioni apportate dal Senato al provvedimento di legge, incongruenze che hanno dato luogo a molte perplessità e preoccupazioni. Io avanzerei una proposta formale: poiché il provvedimento dovrà tornare al Senato, si proceda, nei casi indispensabili, anche alla soppressione di altre modifiche introdotte dal Senato. A sua volta, il Senato discuterà di nuovo il provvedimento e la Camera stessa, eventualmente, potrà sollecitamente approvarlo.

LOMBARDI RUGGERO. Su questo, siamo tutti d'accordo, anche perché quella limitazione della differenza di vent'anni di età fra i coniugi è aberrante. Noi ci troviamo di fronte alla situazione che l'onorevole Berlinguer ha già illustrato e, cioè il Senato potrebbe accettare, forse, solo una norma transitoria a proposito della differenza di età fra i due coniugi abolendo il limite per il passato ma non per l'avvenire. Dalle informazioni che abbiamo, devo dire che, qualora noi dovessimo modificare in qualche altro punto il provvedimento, trasmesso dal Senato, ritarderemmo, con tutta probabilità, l'approvazione della legge, mentre è interesse comune che il provvedimento sia varato in questa legislatura. È stato presentato un emendamento dall'onorevole Cappugi, un altro emendamento dall'onorevole Viviani Luciana ed uno da me e propongo che si proceda alla formulazione di un solo emendamento. Restando fermo il principio dei 72 anni l'unica cosa da risolvere è il problema della differenza di età per il passato. Proponerei il nuovo emendamento in questi termini: « Si prescinde dalla differenza di età fra i coniugi per i matrimoni contratti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge anche se il pensionato sia deceduto ». In tal modo è compreso anche l'emendamento Cappugi.

FERRI. Poco fa l'onorevole Cappugi ha dichiarato che proponeva il suo emendamento come norma transitoria al fine di facilitarne l'accettazione da parte del Senato. Ora, devo dire che le considerazioni dell'onorevole Viviani Luciana hanno persuaso anche me, e le modifiche apportate al Senato, a mio avviso, sono suffragate da una preoccupazione in merito alla quale non intendiamo entrare.

La stragrande maggioranza della Commissione ha, tuttavia, implicitamente riconosciuto che una norma transitoria, che blocchi il limite posto dal Senato per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della legge e, comunque, prima del 31 dicembre 1956 si im-

pone. Molti di noi si sono resi conto come le modifiche apportate dal Senato siano incongruenti e difficilmente sostenibili. Se è giusto che noi ci si preoccupi di sanare qualche difetto della legge è, per lo meno, altrettanto giusto escludere da una legge, che deve avere efficacia per il futuro, norme che possano essere veramente pericolose e violatrici proprio di quei principi di libertà ai quali l'onorevole Bozzi e l'onorevole De Maria si sono richiamati. Non è ammissibile che lo Stato ponga un limite alla differenza di età tra i coniugi consentendo che un pensionato di 72 anni possa sposare una donna di 52 anni e non una donna che ne abbia 51!

Questa norma è veramente aberrante ed io non so se possiamo sentirci tranquilli nell'approvarla solo per evitare che la legge torni al Senato o, per favorirne l'accoglimento, ricorrere ad una disposizione transitoria. Francamente, per parte mia, io non me la sento ed aderisco senz'altro alla proposta dell'onorevole Viviani Luciana. Mi pare che, attraverso un emendamento soppressivo di questa parte del testo del Senato, ritornando al testo della Camera, si possa evitare, come giustamente è stato osservato dal collega De Maria, che nel formulare una legge di tale portata noi si sia ispirati soltanto dalla preoccupazione di impedire che i cittadini tentino di frodare lo Stato. Faccio osservare che se si dovesse seguire il metro insito in questo concetto si verrebbe a delle situazioni veramente strane; si darebbe luogo a quei tipi di matrimoni ed a quelle situazioni che noi abbiamo conosciuto attraverso la commedia di Pirandello: « Pensaci Giacomino ». Poiché noi siamo tutti dell'idea che questo provvedimento tornerà all'esame del Senato, sia pure attraverso una norma transitoria, si potrebbe stabilire anche la soppressione dell'articolo 11 fiduciosi che il Senato sentirà le stesse preoccupazioni che abbiamo, pur noi, per arrivare alla approvazione del provvedimento prima della fine della legislatura. Il Governo, attraverso l'intervento del Sottosegretario di Stato Amatucci, potrebbe fare opera di persuasione al Senato e convincerlo della opportunità di accettare il testo della Camera. Dichiaro, pertanto, che voterò in favore della proposta dell'onorevole Viviani Luciana.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con tutto il rispetto per la libertà dei cittadini sostenuta dall'onorevole Bozzi ed altri, credo che la discussione si sia un po' spostata dal giusto binario. Il primo comma dell'articolo 11 — che stabilisce la reversibilità della pensione quando il matrimonio sia

stato contratto prima della cessazione del servizio e con 20 anni di servizio effettivo — corrisponde ad un principio consacrato già dall'attuale legislazione. Nella precedente discussione si son volute far prevalere, su considerazioni rigide vigenti in questa materia, altre considerazioni umane. Ringrazio i colleghi, anche e particolarmente quelli dell'opposizione, che mi hanno dato atto che a queste considerazioni umane io sono venuto incontro il più largamente possibile.

In una delle nostre molte sedute, un giorno dicemmo: dobbiamo considerare il caso della vedova del pensionato; l'onorevole Delcroix, in quella occasione, fece rilevare che la reversibilità della pensione, non doveva essere incentivo a facili matrimoni. Ponemmo, dunque, le condizioni dell'età non superiore a 70 anni e della durata del matrimonio per almeno 2 anni. Il Senato, ora, ha aggiunto l'inciso relativo alla differenza di età fra i coniugi stabilendo che non sia superiore a 20 anni. Finché si è discusso circa l'opportunità che con norma transitoria venga rettificato questo punto, non sono stato e non sono contrario al principio Ma, considerato che questa modifica sarà apportata ed in tal modo il provvedimento tornerà al Senato, io sono del parere che sia meglio, allora, rinviarlo all'altro ramo del Parlamento per tutti gli articoli.

Ci sono parecchi altri punti che sarebbe opportuno rivedere e meglio definire, ma non nascondo né a me né agli altri, che in questo caso la ricerca del meglio sarebbe peggio del bene che sin'ora abbiamo fatto con queste norme, dato che — e ben lo sappiamo — non abbiamo davanti a noi tempo sufficiente per una più approfondita elaborazione della materia.

Vediamo, dunque, se si possa con una disposizione transitoria varare la legge. In tal caso si potrebbero prendere in esame solo gli emendamenti che — ferme rimanendo le altre condizioni per la concessione della reversibilità alla vedova previste nel secondo comma dell'articolo 11 — prescindano dalla sola differenza di età fra i coniugi nei matrimoni contratti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o anteriormente al 31 dicembre 1956.

Il mio è un semplice suggerimento perché la Commissione è sovrana. Se accogliamo la proposta dell'onorevole Ferri, di modificare tutto l'articolo 11 certamente avremo anche altri emendamenti da discutere, soprattutto sulla riduzione degli assegni alimentari alla moglie per colpa della quale sia intervenuta separazione, laddove, proprio io, avevo stabilito l'in-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

tera pensione diminuita di un quarto, mentre il Senato l'ha ridotta al 20 per cento.

FERRI. Modifico la mia proposta e mi limito ad aderire all'emendamento Viviani Luciana di sopprimere soltanto l'inciso relativo all'età, fermo restando tutto il resto.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti sin'ora presentati sull'articolo 11

Emendamento aggiuntivo al 2° comma

« La disposizione del primo comma che esclude dal diritto alla pensione nel caso in cui la differenza di età fra i coniugi sia maggiore di anni 20, non si applica alle vedove che abbiano contratto matrimonio anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

BERLINGUER.

Emendamento aggiuntivo al 2° comma.

« Si prescinde dalla differenza di età tra i coniugi per i matrimoni contratti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge ».

LOMBARDI RUGGERO.

« Al secondo comma, dopo le parole sia maggiore di 20, aggiungere le altre: detta condizione non si applica per i matrimoni già contratti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

VIVIANI, GIANQUINTO, CORBI.

« Al secondo comma sopprimere le parole e se la differenza di età tra i coniugi non sia maggiore di anni 20 ».

VIVIANI LUCIANA.

« In sede di applicazione della presente legge, il diritto alla pensione di reversibilità è riconosciuto anche nei confronti dei pensionati, viventi o no, se il matrimonio sia stato contratto prima del 31 dicembre 1957 a qualunque età e qualunque sia stata la differenza di età dei coniugi, fermo restando in due anni il periodo di durata del matrimonio ».

CAPPUGI.

Il primo emendamento da votare è quello a firma Viviani Luciana, soppressivo delle parole « e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20 ». È evidente che, se verrà accolto, tutti gli altri emendamenti saranno da considerarsi assorbiti.

BERLINGUER. Parlo per dichiarazione di voto. Voterò a favore dell'emendamento Viviani Luciana oltre che per il valore della

modifica in sé anche per questa considerazione: le notizie che avevamo avuto circa la eventuale accoglienza da parte della Commissione del Senato di qualche modifica all'articolo 11 riguardavano l'inserimento nel testo di una norma transitoria. Senonché, penso, ed ho ragione di ritenere che il Senato, di fronte alla differenza fra una norma transitoria e una norma definitiva, non solleverà obiezioni e, per un problema di natura, diciamo così, marginale non dilazionerà l'approvazione della legge. Quindi, confido che il Senato vorrà approvare questo nostro testo.

DE MARIA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Viviani Luciana.

CAPPUGI, *Relatore*. Sono veramente preoccupato dal fatto che, sopprimendo la limitazione introdotta dal Senato sulla differenza di età, questo provvedimento ci venga rinviato, perché il tempo a disposizione è ben limitato. Ma, se limitiamo l'emendamento al passato, penso che il Senato lo accoglierà certamente.

GIANQUINTO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Viviani Luciana con tranquillità di coscienza, perché ritengo che, se il Senato insiste, ci sarà tutto il tempo per risolvere il problema.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non è favorevole all'emendamento Viviani Luciana.

PRESIDENTE. L'emendamento Viviani Luciana, al quale il rappresentante del Governo si è dichiarato contrario, è un emendamento soppressivo per cui pongo in votazione il mantenimento del testo del Senato.

(Non è approvato).

Tutti gli altri emendamenti presentati, pertanto risultano assorbiti.

Passiamo alla proposta Russo (firmata anche dai colleghi Bozzi, Riva, De Maria e Bubbio) soppressiva delle seguenti parole al comma secondo « Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

RUSSO. È chiaro che questo inciso, del quale propongo la soppressione, poteva aver significato qualora fosse rimasto il termine di differenza di oltre 20 anni stabilito dal Senato. Ora, lasciare questo inciso significa aprire la via ad una materia contrastante con ogni buon principio morale. Mi auguro che la Commissione voglia, coerentemente, dar voto favorevole al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sull'emendamento Russo, faccio osservare che la soppressione di questo comma in-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

ciderebbe su un campo che è pacifico in materia di pensioni: quanto esiste prole, tutte le altre condizioni vengono a cadere. Quindi, derogheremmo ad un principio generale.

BERLINGUER. Voterò contro l'emendamento Russo.

FERRI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Russo, giacché quando c'è la prole, si deroga da ogni altra condizione.

PRESIDENTE. Essendo soppressivo lo emendamento Russo, pongo in votazione il mantenimento del testo del Senato.

(È approvato).

Il Relatore Cappugi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo il terzo comma dell'articolo 11, aggiungere il seguente: La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto, a norma dei precedenti commi, anche se il pensionato sia deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

DI PAOLANTONIO. Dichiaro che il mio gruppo voterà a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cappugi.

(È approvato).

GIANQUINTO. Propongo sia inserito un inciso per precisare che queste norme, in quanto parlano di « dipendenti civili », si riferiscono anche al personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola, perché come mi informa il collega onorevole Lozza, sembra sia sorta, proprio su questo punto, una controversia anche se, almeno a mio giudizio, pare che la cosa sia più che pacifica.

RUSSO. Credo non possano sorgere dubbi a questo riguardo.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Governo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che nelle parole « dipendenti civili », che è una dizione molto lata, siano compresi tutti i dipendenti dello Stato fra cui anche gli insegnanti. C'è, in verità, qualche cosa di particolare al riguardo, ma non si tratta di una norma legislativa, quanto di una recente decisione del Consiglio di Stato, che ha ritenuto gli insegnanti all'estero nelle colonie italiane, assunti in virtù di particolari disposizioni di carattere eccezionale, non inquadrabili fra personale delle scuole dello Stato.

Con questa sola eccezione, aderendo io alla pronunzia del Consiglio di Stato, ritengo che la disposizione dell'articolo in esame, come

tutte le altre che riguardano i « dipendenti civili », siano pienamente valide anche nei confronti del personale della scuola, sia insegnante, che direttivo o ispettivo.

PRESIDENTE. Con questo chiarimento dell'onorevole Sottosegretario, che resterà a verbale, pongo in votazione l'articolo 11.

« La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato 20 anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto, a norma dei precedenti commi, anche se il pensionato sia deceduto prima della entrata in vigore della presente legge.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di 20 anni di servizio effettivo, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova, qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giu-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

dicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, già 13. Il Senato propone il seguente testo emendato:

« Hanno diritto a pensione, purché minorenni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui il matrimonio è stato contratto, i figli legittimati per decreto, gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, del dipendente civile di ruolo, deceduto dopo almeno 20 anni di servizio effettivo, o del pensionato.

La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo e del pensionato da almeno 5 anni dopo la morte del marito.

Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi un milione di lire all'anno.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli, gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto a pensione di reversibilità.

L'atto legale di riconoscimento o la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità dei figli naturali devono essere anteriori al decesso del dipendente o del pensionato. Il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato.

Qualora non sopravvivano, né il coniuge, né figli, aventi diritto alla pensione, la reversibilità spetta, nella stessa misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano un'età superiore ad anni sessanta oppure siano inabili a lavoro

proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Si applica per la condizione di nullatenenza il disposto del precedente terzo comma. In mancanza dei genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali, e in mancanza anche di questi gli affilianti.

La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato ».

Se non vi sono obiezioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per l'articolo 13, già 14, il Senato propone il seguente testo emendato:

« Le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata ».

COLITTO. A me pare che la qualifica di « pensionato », prevista nell'articolo 13 del testo approvato dal Senato, debba riferirsi sia al padre dell'inabile sia alla madre quando questa sopravviva al marito, sicché alla morte della madre possa procedersi ad una nuova liquidazione della pensione e, coesistendo a tale data le tre condizioni di cui all'articolo 12 del testo, l'inabile possa conseguire la pensione che al decesso del padre gli fosse stata eventualmente negata, non coesistendo allora tali condizioni. In sostanza la qualifica di pensionato, di cui all'articolo 13 predetto, deve intendersi riferita sia al pensionato diretto, sia al coniuge superstite di questo, che abbia usufruito di pensione di reversibilità.

Ho, pertanto, proposto il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 13: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di pensionato, di cui al precedente comma, si intende riferita sia al pensionato diretto, sia al coniuge superstite di questo che abbia usufruito di pensione di reversibilità ». Ma non insisterei su tale emendamento ove la Commissione confermasse la interpretazione della norma dell'articolo 13 secondo quanto ho detto.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo, e per semplificare la procedura l'emendamento del deputato Colitto valga quale dichiarazione del Governo da inserirsi a verbale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni al riguardo, il chiarimento resta inserito a verbale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo emendato del Senato, testé letto.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli, pure emendati dal Senato, che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, porrò progressivamente in votazione: l'articolo di cui do lettura è nuovo rispetto al testo della Camera:

ART. 14.

« Nel caso in cui il personale trattenuto in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 deceda dopo il quindicesimo anno di servizio effettivo e prima del 20° anno di detto servizio, non si fa luogo alla liquidazione dell'indennità una volta tanto, e spetta agli aventi diritto la pensione di reversibilità da determinarsi sulla base della corrispondente pensione diretta calcolata ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 1 ».

(È approvato).

ART. 15.

« Ai fini della reversibilità della pensione in favore delle vedove o degli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze Armate o che comunque abbiano fruito di particolare trattamento economico di sfollamento in base ad altre disposizioni, si considera tempestivo il matrimonio contratto anteriormente alla data in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e nel ruolo di appartenenza, il normale limite di età ».

(È approvato).

ART. 16.

« Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione alle categorie contemplate nel precedente articolo 12, la differenza è conservata a titolo di assegno personale. Detto assegno è calcolato tenendo conto degli aumenti previsti dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, ed è riassorbibile in occasione di successivi aumenti ».

(È approvato).

Il seguente articolo è nuovo, rispetto alla numerazione del testo della Camera.

ART. 17.

« È concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato ».

A questo articolo l'onorevole Pieraccini propone il seguente emendamento: « Fatte salve le norme della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe e modificazioni ».

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa l'emendamento che vorrebbe introdurre l'onorevole Pieraccini occorre far presente che l'applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53 sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato — che con l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato è stata prorogata di due anni con effetto dal 24 marzo 1956 — verrà a scadere il 24 marzo 1958 e che ormai quasi tutti i dipendenti statali che avevano intenzione di fruire dei benefici previsti dalla suddetta legge hanno già presentato la domanda per la cessazione dal servizio in applicazione di tale legge.

Va, poi, considerato che il provvedimento sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, ora in corso d'esame, entrerà in vigore normalmente, e cioè quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, non contenendo esso alcuna norma particolare che disponga diversamente. Poiché è da ritenere che tale pubblicazione non avverrà prima del prossimo mese di febbraio, praticamente la citata legge n. 53 e le nuove norme sul collocamento a riposo dei dipendenti statali contenute nel provvedimento in parola tutt'al più potranno avere vigore contemporaneamente soltanto per un periodo di circa un mese.

Infine, occorre rilevare che, come si è già detto, il nuovo provvedimento sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione e, pertanto, quei pochi dipendenti statali che a tale data avessero superato il limite di 65 anni di età, avranno pur sempre 15 giorni di tempo per presentare la domanda di cessazione dal servizio ai sensi della sopra citata legge n. 53.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1958

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 17 nel testo emendato dal Senato, testè letto.

(È approvato).

Resta un ultimo articolo emendato dal Senato, pur esso nuovo rispetto alla numerazione del testo della Camera:

ART. 19.

« Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste si applicano anche agli aventi diritto a seguito di decesso, nei confronti degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e altresì del personale delle ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore ».

Se non vi sono obiezioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Riprendiamo, ora, l'esame degli articoli 9 e 10 che abbiamo accantonato all'inizio di questa seduta. All'articolo 9 è stato presentato un emendamento Bozzi-Russo per la soppressione dell'inciso al comma 1 « ove non ostino particolari motivi ». Se non vi sono osservazioni pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 9, già 10 nel suo complesso.

« All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione) sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui

al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al Sindaco del Comune di residenza del pensionato. Il Sindaco deve fornire assicurazione al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto ».

(È approvato).

RUSSO. All'articolo 10, già 11, avevo presentato altro emendamento per la soppressione dell'analogo inciso « per particolari motivi » al 1° comma. Ma, dopo attenta lettura del testo, mi sono convinto che questi « particolari motivi » sono completamente diversi da quelli dei quali ci siamo testè occupati all'articolo 9, per cui ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 10, già 11, modificato dal Senato:

« La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'articolo 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente articolo 8.

A favore degli insegnanti elementari — e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio — la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai Provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI